



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

# Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2022

18° Comitato di Sorveglianza  
(art. 6 del regolamento interno)

## Allegato 1

### Integrazione alle proposte di modifica al PSR Sardegna 2014-2022



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**PREMESSA**

La consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza, avviata il 19 ottobre 2022 con nota n. 3383/GAB, è integrata con la proposta di modifica della SM 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e del Tipo di Intervento 10.1.5 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono".

Di seguito si riportano le modifiche proposte alle scheda di misura evidenziate in rosso.

**Modifica alla sezione 8.2.3.3.1 3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità**

**Descrizione della modifica:**

8.2.3.3.1 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

**Descrizione del tipo di intervento**

L'analisi ha evidenziato la presenza di sistemi di qualità e la necessità di maggiore adesione degli agricoltori a tali regimi (fabbisogno 4.2.9). In base a tali esigenze, la sottomisura 3.1 è attivata con l'obiettivo di sostenere gli agricoltori, singoli o associati, che aderiscono per la prima volta a un regime di qualità, di cui all'art. 16(1) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, istituito a norma delle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database DOOR "Database of Origin and Registration" della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla definizione, designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CE) n. 1576/89; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database E-SPIRIT DRINKS della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo; l'elenco dei prodotti è consultabile nel database E-BACCHUS della CE (link all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/>);
- Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015).
- ["Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. \(Decreto interministeriale n. 0341750 del 2/08/2022\)](#)

Il sostegno è concesso agli agricoltori, singoli o associati, a copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l'attività di controllo di parte terza ai fini della verifica di conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui gli agricoltori aderiscono. I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto, devono essere ottenuti in aziende ubicate in Sardegna.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno consiste in un rimborso pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore vitivinicolo)

Decreto 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione

Legge 3 febbraio 2011 n. 4 - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

DGR n. 10/16 del 17.03.2015 che approva il regolamento d'uso e il segno distintivo del Marchio collettivo di qualità agroalimentare garantito dalla regione Sardegna, pubblicata sul BURAS n. 16 – Supplemento straordinario – del 9.04.2015.

[Decreto interministeriale 2 agosto 2022 n. 0341750 recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.](#)

Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori.

Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute dalla data di presentazione della domanda, direttamente dai beneficiari per l'attività di controllo di parte terza per la verifica della conformità delle produzioni ai regimi di qualità a cui aderiscono per la prima volta:

- costi di adesione e mantenimento al sistema dei controlli (contributo annuale di partecipazione al regime;
- costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione e da eventuali analisi e verifiche supplementari richieste dall'organismo di certificazione.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**Condizioni di ammissibilità**

I beneficiari e le domande presentate saranno selezionate secondo i criteri sottoriportati:

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Comunitari:

Beneficiari della sottomisura sono i singoli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità di cui all'art. 16 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ammessi al sostegno della sottomisura.

Per agricoltore, singolo o in associazione, si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per regimi di qualità ammessi al sostegno della sottomisura si intendono:

- i regimi di qualità di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- regimi di qualità di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regime di qualità della produzione biologica di cui al Regolamento (CE) n. 834/2007;
- il regime di qualità delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui al Regolamento (CE) n. 110/2008;
- il regime di qualità dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991;
- il regime di qualità della produzione vitivinicola di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2;
- il sistema di Qualità Nazionale Zootecnica di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- il sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;;
- Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015).
- Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

Non sono ammessi i regimi facoltativi di certificazione aziendale e/o di certificazione ambientale.

Nazionali/regionali:

I prodotti agricoli, per i quali l'agricoltore partecipa al regime di qualità ammessi e soprariportati, devono essere ottenuti in unità tecnico-economiche (UTE) ubicate in Sardegna (ex art. 1 del DPR n. 503/1999).

Per associazioni di agricoltori, beneficiari dell'intervento, si intendono:

- Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;
- Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale;



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Consorzi e cooperative agricole.

Per accedere alla sottomisura le associazioni di agricoltori devono:

- essere giuridicamente formalizzate;
- essere autorizzate dal proprio organo decisionale a presentare domanda a valere sulla presente sottomisura;
- allegare alla domanda l'elenco dei singoli agricoltori per i quali si richiede l'aiuto/pagamento;
- avere la delega del singolo agricoltore in nome e per conto del quale presentano domanda.

Criteri di ammissibilità relativi alla domanda

Comunitari:

La domanda di aiuto/pagamento è presentata annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Nazionali/regionali:

Dalla domanda di aiuto/pagamento deve risultare la data di adesione al sistema di qualità.

La domanda di pagamento deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute per singolo agricoltore.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per favorire l'efficacia del sostegno nell'aumentare le adesioni ai regimi di qualità, i criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principi ed elementi di valutazione collegati al fabbisogno 4.2.9:

- tipologia di beneficiario: il principio tiene conto della necessità di maggiore adesione degli agricoltori ai regimi di qualità, realizzabile favorendo le domande presentate da un'aggregazione di agricoltori;
- tipologia del regime di qualità: il principio tiene conto dell'esigenza di favorire una maggiore adesione ai regimi di qualità comunitari e ai sistemi di qualità istituiti a livello nazionale e regionale

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un aiuto massimo di 3.000,00 Euro per singolo agricoltore per anno, per un periodo massimo di cinque anni. L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, sulla base dei rischi rilevati nella programmazione 2007-2013 e della valutazione ex ante, hanno eseguito l'analisi dei rischi rilevabili nell'implementazione dell'intervento e hanno individuato le seguenti categorie:

**R6 – precondizioni come condizioni di ammissibilità**

Sono presenti rischi riguardo alla verifica della prima adesione al regime di qualità per i beneficiari

**R8 - sistemi informatici**

Rischi in merito a tale punto sono collegati alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni/difficoltà di caricare le informazioni richieste per la presentazione delle domande.

**R9 – domande di pagamento**

I rischi sono collegati agli errori presenti nelle domande di pagamento (incompletezza o non validità della documentazione di supporto) e alle difficoltà di verifica della documentazione presentata da parte dell'amministrazione, con il rischio di un allungamento dei tempi di gestione delle istruttorie.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 - 2022



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

*Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, successivamente all'individuazione delle categorie dei rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura/intervento hanno proposto le seguenti azioni di mitigazione:

**R6 – precondizioni come condizioni di ammissibilità**

Raccolta di informazioni presso gli Enti e le Istituzioni competenti al fine di verificare l'ammissibilità all'aiuto dei potenziali beneficiari.

**R8 - sistemi informatici**

Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Si procederà inoltre alla redazione di eventuali manuali specifici per tutte le fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che descriveranno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso del procedimento amministrativo saranno utilizzate banche dati o documenti informatizzati di supporto all'attività istruttoria prevedendo il controllo incrociato e lo scambio di informazioni con altri soggetti, ove pertinente.

**R9 – domande di pagamento**

L'utilizzo di un adeguato sistema informatico in tutte le fasi del procedimento consentirà di minimizzare i rischi, supportando sia i beneficiari nella presentazione delle domande, che gli organismi istruttori nella attività di verifica e controllo. Saranno predisposti eventuali manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento, nonché moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano l'uniformità operativa e la supervisione e che stabiliscano gli obiettivi e la tempistica nei diversi livelli dell'attività istruttoria.

*Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/intervento viene verificato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione presentata dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura e alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati.
2. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809 del 17/07/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n.1306/2013.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante

Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Prodotti agricoli ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell'elenco previsto dall'art. 7 del D.M. n. 4337/2011 che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale Zootechnica. Sistema di qualità nazionale zootechnica (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011);

**Descrizione.** Principali disposizioni di riferimento: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, Provvedimento del 25/10/11 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID>

Prodotti agricoli ottenuti in conformità alle disposizioni applicative dell'art. 2, comma 3 della Legge 4/2011, che istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

**Descrizione.** Principali disposizioni di riferimento: art. 2, comma 3 della Legge n. 4/2011, notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 e documentazione tecnica disponibile in questo link e nelle pagine web collegate:







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL' AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

Marchio di qualità agroalimentare garantito dalla Regione Sardegna (DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015) di cui al seguente link

<http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=372e2b73-8d12-420e-9a0a-c4c53195cc72>.

**Descrizione.** Il sistema assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell'ambiente e il benessere degli animali.

Descrizione. Sistema di qualità nazionale per il benessere animale istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77  
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448>

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Indicazioni attualmente non rilevabili a livello nazionale e regionale



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014-2022



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

**Modifica alla sezione 8.2.10.3.5. 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono**

**Descrizione della modifica:**

**10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono**

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

**Descrizione del tipo di intervento**

Il tipo di intervento prevede l'allevamento nelle aziende agricole di razze locali minacciate di abbandono. Il tipo di intervento potrà favorire la salvaguardia della diversità genetica nonché la diminuzione del rischio di estinzione delle principali razze e autoctone della Sardegna.

Anche la diversità genetica animale rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Il recupero e il mantenimento della biodiversità animale concorre a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali. Peraltro le dinamiche di mercato spingono gli allevatori a scegliere le specie e le razze più produttive e standardizzate. Essi possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione che sia garantita una ragionevole remunerazione nell'impiego delle risorse genetiche locali.

Le razze minacciate di abbandono eleggibili all'aiuto, congiuntamente alle informazioni di cui all'art.7 par. 3 lettere a), b), c) e d) del Regolamento (UE) n. 807/2014, sono elencate al paragrafo 8.2.10.3.5.10 terzo riquadro.

A tal fine sono sovvenzionabili i seguenti interventi:

**Intervento 1:** allevamento di bovini di razza Sardo-Modicana

**Intervento 2:** allevamento di bovini di razza Sardo-Bruna

**Intervento 3:** allevamento di bovini di razza Sarda

**Intervento 4:** allevamento di caprini di razza Sarda Primitiva

**Intervento 5:** allevamento di caprini di razza Sarda

**Intervento 6:** allevamento di ovini di razza Pecora Nera di Arbus

**Intervento 7:** allevamento di equini di razza Cavallino della Giara

**Intervento 8:** allevamento di equini di razza Cavallo del Sarcidano

**Intervento 9:** allevamento di asini di razza Asino dell'Asinara

**Intervento 10:** allevamento di asini di razza Asino Sardo

**Intervento 11:** allevamento di suini di razza Suino Sardo

È possibile aderire ad uno o più interventi.

Per ciascun intervento deve essere rispettato il seguente impegno:



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Impegno 1: allevare un numero di UBA pari a quelle richieste e ammesse a premio nella domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno.

Vantaggio ambientale: conservazione della biodiversità genetica animale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di abbandono.

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentito aumentare il numero di UBA rispetto a quelle richieste e ammesse a premio nel primo anno d'impegno eccetto per gli interventi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per i quali è possibile un incremento fino al 20% del numero di UBA (ampliamento impegno). L'ampliamento impegno è possibile solo nell'ambito delle relative domande di pagamento annuale.

~~La durata del periodo d'impegno è stabilita in cinque anni.~~

La durata degli impegni assunti prima dell'annualità 2021 è stabilita in cinque anni.

La durata dei nuovi impegni assunti nell'annualità 2022 è stabilita in tre anni.

Il Tipo di intervento 10.1.5., annualità 2022, sarà attivato con specifico bando per l'utilizzo delle risorse regionali (Top up) per consentire specifica rendicontazione e monitoraggio.

L'importo forfettario del sostegno stabilito per le risorse Top up è il medesimo di quello fissato per le risorse ordinarie.

Di seguito si riporta una tabella contenente per ciascun impegno le informazioni richieste dal Regolamento (UE) n. 808/2014, Allegato I, Parte I:

- al punto 8, lettera d), ultimo capoverso, concernenti il rapporto tra gli impegni agro climatico ambientali e i metodi per la loro verifica/controllo (modalità di verifica degli impegni);
- al punto 9, terzo trattino, concernenti la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori (CGO e BCAA condizionalità), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- inoltre, la tabella, riporta le informazioni relative al greening e agli aiuti accoppiati del 1° pilastro, al vantaggio ambientale e ai costi aggiuntivi e mancati ricavi derivanti dagli impegni presi in conto nel calcolo dei pagamenti.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	ATTIVITÀ MINIME	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	GREENING E AIUTI ACCOPIATI 1° PILASTRO	VANTAGGIO AMBIENTALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
								Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 1 - Allevare il numero di UBA richieste e ammesse a premio per tutto il periodo d'impegno	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratiche agricole abituale si allevano le razze più produttive ad ampia diffusione, diverse da quelle minacciate di abbandono. Differenziale rispetto alle pratiche abituali: l'impegno introduce l'obbligo di allevare le razze locali minacciate di abbandono anche se meno produttive delle razze più diffuse.	Greening non pertinente. Aiuti accoppiati 1° pilastro, settore carne bovina: non si rileva sovrapposizione in quanto l'obiettivo dell'aiuto accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrice specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre l'obiettivo del tipo di intervento del PSR riguardante l'allevamento di razze autoctone da latte e da carne in pericolo di estinzione è quello di aumentare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze cosmopolite. Inoltre, il tipo di intervento del PSR è limitato ai maggiori costi e mancati ricavi, mentre il premio accoppiato è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per "vitello nato" e non per "UBA/anno". Le condizioni di ammissibilità sono diverse e si tratta di razze a limitata diffusione.	Conservazione della biodiversità genetica animale locale di interesse agrario e riduzione del rischio di abbandono	Consultazione della banca della BDN, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici.	Verifica visiva e documentale presenza/assenza in azienda dei capi a premio.	Impegno remunerato Mancati guadagni per: riduzione del reddito conseguente alle minori rese e al minor valore della produzione.

Tabella impegni 10.1.5

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

I tassi di conversione delle categorie di bestiame in UBA sono riportati nel paragrafo 8.1.

Per gli impegni assunti prima dell'annualità 2021 il sostegno è concesso, per la durata di cinque anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

Per i nuovi impegni assunti nell'annualità 2022 il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

[...]



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

